

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 settembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1998, n. 36.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente le attività artigiane, per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano e l'esame di specializzazione professionale.
Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 37.

Modifiche delle norme in materia di pubblici esercizi . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 38.

Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, «Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, "ordinamento della formazione professionale"» Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1998, n. 39.

Seconda integrazione del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1998, n. 40.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1999 Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1998, n. 41.

Modifica del regolamento per la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di lavoro Pag. 15

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1999, n. 5.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie «Tutela della salute» e «Servizi sociali» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari». Disposizioni transitorie per l'anno 1998 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 7.

Riscossione delle tasse automobilistiche Pag. 20

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 8.

Anticipazioni e rimborsi spese per cure all'estero per disabili. Modificazioni alla legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 in materia di handicap Pag. 20

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1999, n. 9.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore «sviluppo economico e attività produttive» e nelle materie «istruzione scolastica» e «formazione professionale» Pag. 21

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1999, n. 3.**

Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1999, n. 4.

Disciplina e norme di contenimento della spesa di bilancio per l'esercizio 1999 Pag. 32

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1999, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 Pag. 32

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1999, n. 6.

Approvazione bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1999 degli enti dipendenti dalla Regione Pag. 32

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1998, n. 36.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente le attività artigiane, per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano e l'esame di specializzazione professionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 29 dicembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5315 del 16 novembre 1998

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'elenco n. 1 di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, e successive modifiche, i sottoelenchi relativi alle attività dell'edilizia, del metallo e del legno sono così sostituiti:

«Edilizia

Conciatetti, piastrellisti e posatori pietra, ceramica e mosaici, incisori, fumisti, spazzacamini, pittori e verniciatori, muratori, scalpellini in marmo, scultori in marmo, movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte.

Metallo

Elettronici impiantisti, armaioli, meccanici per macchine d'ufficio, elettricisti, elettromeccanici, meccanici per cicli e motocicli, bruciatoristi, installatori di impianti termo-sanitari, frigoristi, carrozzieri, elettricisti d'auto, meccanici d'auto, congegnatori meccanici, tecnici radio e tv, magnani, fabbri, lattonieri e ramai, attrezzisti.

Legno

Bottai, tornitori in legno, policromatori, scultori in legno, intagliatori, organai, segantini, falegnami, doratori, scultori d'ornamento, carradori e costruttori in legno, carpentieri in legno.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 novembre 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 31

99R0314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 37.

Modifiche delle norme in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 26 gennaio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5283 del 16 novembre 1998

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«Art. 2 (*Esercizi di somministrazione e ricettivi*). — 1. Salvo quanto previsto per i campeggi, le piscine natatorie e le rimesse per autoveicoli e vetture, hanno i requisiti di cui agli articoli 30, comma 2, della legge,

A) gli esercizi di somministrazione di pasti o bevande e gli esercizi ricettivi fino a venticinque postiletto, quando:

a) sono osservate le vigenti norme e standards in materia di igiene e sanità e le eventuali condizioni particolari prescritte dal sindaco;

B) gli esercizi ricettivi con più di venticinque posti-letto, quando, in aggiunta al precedente punto a):

b) le aree a rischio specifico facenti parte del volume edilizio destinato ad attività ricettiva, quali centrali termiche o rimesse per autoveicoli, rispondono alle specifiche normative antincendio vigenti;

c) le cucine ed i relativi impianti a servizio delle attività ricettive risultano integralmente conformi alle vigenti disposizioni antincendio;

d) è installato un sistema d'allarme per segnalare la minaccia d'incendio, udibile nei vari locali dove c'è presenza di persone, allo scopo di rendere tempestivamente possibili le operazioni di esodo. Il sistema di allarme deve funzionare con energia elettrica ed essere provvisto di rete autonoma a quella utilizzata per i servizi vari nell'ambito del volume edilizio destinato ad attività ricettiva. Per esercizi che hanno non più di dieci camere, il sistema d'allarme può essere anche di tipo manuale, purché atto a segnalare la situazione d'emergenza in tutta l'area occupata dalle camere;

e) è installato altresì un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza appositamente previsto per entrare automaticamente in funzione in caso di interruzione o sospensione dell'energia elettrica normale a servizio dell'attività ricettiva, e sono previsti, su prescrizione del sindaco, idonei mezzi antincendio;

f) nelle camere non vengano installati o impiegati fornelli di qualsiasi tipo per riscaldamento di vivande, stufe a gas o stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento, e non vengano tenuti depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali interrati facenti parte del volume edilizio destinato ad attività ricettiva;

g) nei locali dell'esercizio ricettivo la limitazione del carico d'incendio non risulta superiore a 50 kg/mq. Il carico d'incendio include i materiali combustibili facenti parte degli arredi, delle attrezzature in dotazione, della composizione di pareti, solai eccetera e ogni altro componente presente che abbia i requisiti per partecipare alla combustione. Qualora tale condizione non potesse essere soddisfatta, in tutti i locali ove fosse superato il carico d'incendio di 50 kg/mq di legna standard, deve essere installato un idoneo impianto di rilevazione d'incendio, in grado di avvertire subito il personale di servizio;

h) sono tenuti in evidenza, in portineria o nel luogo che risulta presidiato, le indicazioni dei provvedimenti appropriati da adottare in caso d'incendio da parte del personale di servizio;

i) in ogni camera utilizzata dalla clientela sono esposte le istruzioni sul comportamento che, in caso d'incendio, deve tenere la clientela alloggiata stessa.

2. La rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) non è richiesta per gli esercizi ricettivi con più di venticinque posti-letto ubicati in edifici pregevoli per arte e storia, i quali devono rispondere alle norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. La pregevolezza predetta deve essere attestata dal competente ufficio provinciale.

3. L'allegato A al presente decreto concerne l'approvazione delle prescrizioni tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Le stesse dovranno adeguarsi nei tempi e secondo le modalità ivi previste a tali prescrizioni».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«Art. 5 (*Rimesse di autoveicoli*). — 1. In materia di prevenzione incendi vanno rispettate le prescrizioni tecniche vigenti al momento in cui l'autorimessa viene realizzata o ristrutturata; il successivo adeguamento di autorimesse esistenti deve essere integralmente conforme alle prescrizioni sopravvenute in materia».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«Art. 6 (*Idoneità - attestazione*). — 1. La rispondenza dell'esercizio pubblico alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2, 3 e 5 è attestata dal sindaco sulla base delle dichiarazioni di conformità o dei verbali di collaudo di cui all'art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, nonché del parere del rappresentante della unità sanitaria locale componente della commissione edilizia comunale.

2. L'attestazione di cui al comma 1 tiene luogo delle autorizzazioni in materia di sanità, prevenzione incendi e impianti termici, nonché della licenza d'uso.

3. La rispondenza delle piscine pubbliche alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 4 e le condizioni di solidità e di sicurezza delle stesse e delle relative strutture accessorie sono attestate dal sindaco, sentiti il rappresentante dell'unità sanitaria locale di cui al comma 1 ed il competente tecnico comunale.

4. L'inosservanza delle condizioni eventualmente prescritte dal sindaco o il mancato rinnovo dell'attestazione comporta il diniego della licenza o la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'art. 47 della legge.

5. Le spese per l'attestazione dell'idoneità delle strutture sono a carico del richiedente la licenza di esercizio».

Art. 4.

Dopo l'art. 40 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è inserito il seguente allegato A:

«ALLEGATO A

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE.

TITOLO I GENERALITÀ

1. OGGETTO.

La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definiti dall'art. 5 e 6 della legge provinciale n. 58 del 14 dicembre 1988 (Norme in materia di esercizi pubblici).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto (ad eccezione dei campeggi), esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

Per quanto non specificatamente nominato dal presente allegato si rimanda alle vigenti normative di prevenzione incendi.

3. CLASSIFICAZIONE.

Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero dei posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in:

a) attività con capienza superiore a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo II;

b) attività con capienza sino a venticinque posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo III.

Ai rifugi alpini, si applicano le prescrizioni di cui al titolo IV.

4. DEFINIZIONI.

Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi;

Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

Parte prima - Attività di nuova costruzione

5. UBICAZIONE.

5.1. Generalità.

Gli edifici da destinare ad attività ricettive devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982).

5.2. Separazioni. - Comunicazioni.

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti;

b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette a controllo ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1;

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90.

Per le attività pertinenti di cui al punto 83 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si applicano le specifiche prescrizioni riportate nel successivo punto 8.4.

5.3. Accesso all'area.

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3.50 m;

altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 12 m;
pendenza: non superiore 15%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

5.4. Accostamento mezzi di soccorso.

Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle auto-scala dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali. Qualora tale requisito non sia soddisfatto, gli edifici di altezza superiore a 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo.

6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

6.1. Resistenza al fuoco delle strutture

Le strutture portanti devono garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI
—	—
fino a 24 m	60
per la copertura	30
superiore a 24 m fino a 54 m	90
oltre 54 m	120

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

6.2. Reazione al fuoco dei materiali edili.

I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i rivestimenti delle pavimentazioni e dei soffitti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure in legno non classificato se in presenza di adeguata compartimentazione e di rivelazione fumi; il mobilio non è sottoposto a queste prescrizioni;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a l o l-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad l;

e) i materassi devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore ad l. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1.

I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati. Per i materiali già in opera, nonché per quelli rientranti negli altri casi specificatamente previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportuna-mente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1992).

I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

6.3. Compartimentazione.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A.

È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4.000 m² e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 m², faccia parte del compartimento sovrastante.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 6.1.

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche regole tecniche, ove emanate, oppure con quanto specificato nel presente decreto.

TABELLA A

Altezza antincendi	Sup. max compartimenti (m ²)
—	—
fino a 24 m	3000
superiore a 24 fino a 54 m.	2000
(*) oltre 54 m	1000

(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.

6.4. Piani interrati.

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di 10 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette mediante impianto di spegnimento automatico ad acqua frazionata comandato da impianto di rivelazione di incendio.

Nei piani interrati non possono essere ubicate camere per ospiti.

6.5. Corridoi.

I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiori a RE 30 con dispositivo di autochiusura.

6.6. Scale.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra e non più di sei piani fuori terra, devono essere almeno di tipo protetto. Le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.

La larghezza delle scale non può essere inferiore a 1,20 m.

Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di diciotto. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere altezza e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni diciotto gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.

Non sono ammesse scale nuove in legno all'interno dell'edificio.

6.7. Ascensori e montacarichi.

Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8.

Gli ascensori e i montacarichi che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.

Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

6.8. Ascensori antincendio.

Nelle strutture ricettive-ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti «ascensori antincendio» da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e da realizzare come segue:

1) le strutture del vano corsa e del locale macchinario devono possedere resistenza al fuoco REI 120; l'accesso allo sbarco dei piani deve avvenire da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120. L'accesso al locale macchinario deve avvenire direttamente dall'esterno o tramite filtro a prova di fumo, realizzato con strutture di resistenza al fuoco REI 120;

2) gli ascensori devono disporre di doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza;

3) in caso d'incendio si deve realizzare il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza;

4) in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata al personale appositamente incaricato ed ai vigili del fuoco;

5) i montanti dell'alimentazione elettrica normale e di sicurezza del locale macchinario devono essere protetti contro l'azione del fuoco e tra di loro nettamente separati;

6) gli ascensori devono essere muniti di un sistema citofonico tra cabina, locale macchinari e pianerottoli;

7) gli ascensori devono avere il vano corsa ed il locale macchinario distinti dagli altri ascensori.

7. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA**7.1. Affollamento.**

Il massimo affollamento è fissato in:

aree destinate alle camere: numero dei posti letto;

aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², salvo quanto previsto al punto 8.4.4;

aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20%.

7.2. Capacità di deflusso.

Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

50 per il piano terra;

37,5 per i piani interrati;

37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra;

33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra.

7.3. Sistemi di vie di uscita.

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti.

La larghezza utile deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta.

Le porte delle camere per ospiti devono essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno, al fine di facilitare l'uscita in caso di pericolo.

Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

7.4. Larghezza delle vie di uscita.

La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere.

7.5. Lunghezza delle vie di uscita.

Dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni deve essere possibile raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna con un percorso non superiore a 40 m.

È consentito, per edifici fino a 6 piani fuori terra, che il percorso per raggiungere una uscita su scala protetta sia non superiore a 30 m, purché la stessa immetta direttamente su luogo sicuro.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può superare i 15 m.

7.6. Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

È consentito installare porte d'ingresso:

a) di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno avente le caratteristiche di uscita;

b) di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

7.7. Numero di uscite.

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. È consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m, e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma.

Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all'area riservata alle camere.

8. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO**8.1. Locali adibiti a depositi.**

8.1.1. Locali, di superficie non superiore a 12 m², destinati a deposito di materiale combustibile.

Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista.

In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore.

8.1.2. Locali, di superficie massima di 500 m², destinati a deposito di materiale combustibile.

Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere per ospiti. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 kg/m²; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.

8.1.3. Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito.

8.2. Servizi tecnologici.**8.2.1. Impianti di produzione calore.**

Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. Nei

villaggi albergo e nelle residenze turistico-alberghiere, è consentito, in considerazione della specifica destinazione, che le singole unità abitative siano servite da impianti individuali per riscaldamento ambienti e/o cottura cibi alimentati da gas combustibile sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli apparecchi e gli impianti di adduzione del gas, le superfici di aerazione e le canalizzazioni di scarico devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- b) gli apparecchi di riscaldamento ambiente e produzione acqua calda alimentati a gas, devono essere ubicati all'esterno;
- c) ciascun bruciatore a gas sia dotato di dispositivo a termocoppia che consenta l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma;
- d) i contatori e/o le bombole di alimentazione del gas combustibile devono essere posti all'esterno;
- e) la portata termica complessiva degli apparecchi alimentati a gas deve essere limitata a 34,89 kw (30.000 Kcal/h);
- f) gli apparecchi devono essere oggetto di una manutenzione regolare adeguata e le istruzioni per il loro uso devono essere chiaramente esposte.

8.2.1.1. Distribuzione dei gas combustibili.

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione a vista, in cavevi direttamente areati in sommità. Nei locali dove l'attraversamento è ammesso, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe zero, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo di chiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo della tubazione e perfettamente segnalato.

8.2.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.

Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati. Tali impianti devono possedere i requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- 2) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
- 3) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
- 4) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti sono realizzati come di seguito specificato.

8.2.2.1. Impianti centralizzati.

Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.

I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

8.2.2.2. Condotte.

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore alla classe 2.

Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

vani scala e vani ascensore;

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

8.2.2.3. Dispositivi di controllo.

Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo di cui al punto 12.2.

L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

8.2.2.4. Schemi funzionali.

Per ciascun impianto dovrà essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
- l'ubicazione delle macchine;
- l'ubicazione di rivelatori di fumo, e del comando manuale;
- lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

8.2.2.5. Impianti localizzati.

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

8.3. Autorimesse.

Le autorimesse a servizio delle strutture ricettive devono essere realizzate in conformità e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.

4. Spazi per riunioni, trattenimento e simili.

Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere:

- conferenze;
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi.

8.4.1. Ubicazione.

I locali di trattenimento possono venire ubicati ai piani interrati, purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale.

8.4.2. Comunicazioni

I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico.

Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico.

8.4.3. Strutture e materiali.

Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

8.4.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili disposti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m² e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:

a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;

b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;

c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.

8.4.5. Distribuzione dei posti a sedere.

La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc. per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

9. IMPIANTI ELETTRICI.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni uprotette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi;
- e) ascensori antincendio.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec.) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.

L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux, ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. SISTEMI DI ALLARME.

Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettiva, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Per edifici muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente, secondo quanto prescritto nel punto 12.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

11.1. Generalità

Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

11.2. Estintori

Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino: in prossimità degli accessi; in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

11.3. Impianti idrici antincendio.

Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere: distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;

collocati in ciascun piano negli edifici a più piani;

dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. Appositi cartelli segnalatori devono agevolare l'individuazione a distanza.

Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare le operazioni di intervento dei Vigili del fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo.

11.3.1. Naspi DN 20.

Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100, devono essere almeno dotate di naspi DN 20.

Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m, realizzata a regola d'arte.

I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulica-

mente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni.

11.3.2. Idranti DN 45.

Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m.

11.3.2.1. Rete di tubazioni.

L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala.

Da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45.

La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari.

Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco.

11.3.2.2 Caratteristiche idrauliche.

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar.

L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti.

11.3.2.3. Alimentazione.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.

11.3.2.4. Alimentazione ad alta affidabilità.

Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rinalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.

Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.

Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.

11.3.3. Idranti DN 70.

Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.

11.3.4. Collegamento delle autopompe VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di 3 piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.

11.3.5. Impianti di spegnimento automatico.

Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1.000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI.

12.1. Generalità.

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.

12.2. Caratteristiche.

L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato.

Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

- a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
- b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.

Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione, degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA.

La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA.

14.1. Generalità.

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;

siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme;

siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare, il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

14.2. Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

15. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.

15.1. Primo intervento ed azionamento del sistema di allarme.

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno due volte l'anno a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dell'immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.

15.2. Azioni da svolgere.

In caso di incendio, il personale di un'attività ricettiva, deve essere tenuto a svolgere le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni che gli sono state impartite per iscritto;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli occupanti dell'attività ricettiva.

15.3. Attività di capienza superiore a 500 posti letto.

Nelle attività ricettive di capienza superiore a 500 posti letto deve essere previsto un servizio di sicurezza opportunamente organizzato composto da un responsabile, e da addetti addestrati per pronto intervento e dotati di idoneo equipaggiamento.

16. REGISTRO DEI CONTROLLI.

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'ufficio provinciale prevenzione incendi.

17.1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

17.1. Istruzioni da esporre all'ingresso.

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.

17.2. Istruzioni da esporre a ciascun piano.

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3. Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in tedesco ed italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;

tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.

Parte seconda - Attività esistenti

18. UBICAZIONE.

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.

Il punto 5.3 deve essere rispettato per quanto possibile.

Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI
—	—
fino a 12 m	30
superiore a 12 m fino a 54 m	60
oltre 54 m	90
per la copertura	30

19.2. Reazione al fuoco dei materiali edili

È richiesto il rispetto del punto 6.2.

19.3. Compartimentazioni.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 kg/m² e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

19.4. Piani interrati.

È richiesto il rispetto del punto 6.4.

19.5. Corridoi.

È richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m². È consentito, altresì,

che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

19.6. Scale.

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo. Sono ammesse scale esistenti in legno purché almeno di tipo protetto, rivestite inferiormente con pannelli resistenti al fuoco e prive di ogni altro materiale combustibile.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1. In alternativa al disimpegno è consentita una sola porta tagliafuoco con resistenza al fuoco conforme al punto 19.1 e doppio sistema di autochiusura.

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

19.7. Ascensori e montacarichi.

Deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.

20. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO.

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

20.1. Affollamento - Capacità di deflusso.

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

20.2. Larghezza delle vie di uscita.

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo al fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

20.3. Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

20.4. Vie di uscita ad uso esclusivo.

20.4.1. L'edificio è servito da due o più scale.

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

a) 40 m: per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora venga realizzato quanto segue, in corrispondenza del percorso interessato:

i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Limitatamente al corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 30 metri a condizione che:

tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;

le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

20.4.2. L'edificio è servito da una sola scala.

È ammesso, limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di 6 piani fuori terra, disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;

il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 kg/m², con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;

la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

20.5. Vie di uscita ad uso promiscuo.

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

le comunicazioni dei vani scala con i piani cantinati e con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;

l'edificio abbia altezza antincendi non superiore a 24 m;

le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;

l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;

il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/m²;

la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato quanto segue:

ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;

ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m.

21. ALTRE DISPOSIZIONI.

21.1. Disposizioni tecniche.

Le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente allegato.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immisione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

21.2. Disposizioni transitorie.

Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

a) entro il 26 aprile 1997 per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;

b) entro il 26 aprile 1999 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);

c) entro il 26 aprile 2002 per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE CON CAPACITÀ NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

22. GENERALITÀ.

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte.

Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.

TITOLO IV RIFUGI ALPINI

23. GENERALITÀ

Sono rifugi alpini le strutture come definite dall'art. 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22. Per questi le misure di prevenzione incendi devono mirare a:

- ridurre i rischi che possa divampare un incendio;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi;
- consentire a tutti gli occupanti di uscire incolumi.

24. REGOLE GENERALI

a) sorgenti di innesco: devono essere eliminate le sorgenti di innesco, deve essere imposto il divieto di fumare od accendere fuochi, eccezion fatta nei locali per ciò appositamente predisposti di cui alla successiva lettera f);

b) apparecchi di cottura: sugli apparecchi di cottura (fornelli e cucine) di pertinenza del rifugio, funzionanti a gas, qualunque sia la loro potenzialità, devono essere installati rubinetti valvolati oltre ad una valvola generale di intercettazione segnalata. Le eventuali bombole di gas vanno poste all'esterno del rifugio e senza comunicazione diretta con questo;

c) depositi pericolosi: i depositi di sostanze combustibili, prodotti infiammabili, rifiuti ecc. devono essere ubicati all'esterno, od in locali separati senza diretta comunicazione;

d) porte d'esodo: dalle porte di esodo devono essere eliminate le chiusure a chiave dall'interno, i dispositivi a catenaccio a scorrere, o similari, garantendo l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno. L'eventuale chiusura potrà avvenire solo dall'esterno nei

periodi di inattività od in caso di cessazione della stessa. Qualora le condizioni delle precipitazioni nevose lo rendano necessario, le porte d'esodo attestate sull'esterno possono aprirsi verso l'interno;

e) inferriate: le inferriate o qualsiasi altra protezione fissa delle finestre che non ne consenta l'uso come via d'esodo di emergenza e parimenti, l'accesso ai soccorsi, devono essere eliminate;

f) locali cottura: i locali da adibirsi a cottura cibi, anche da parte degli ospiti, devono essere protetti sulle pareti per almeno 150 cm da terra, e sui pavimenti per un raggio di almeno 100 cm attorno ai posti ove vi può essere fiamma libera, con materiali di classe 0. La larghezza delle zone protette sulle pareti deve estendersi per lo stesso raggio di 100 cm;

g) protezione delle sorgenti calore: attorno alle stufe per un raggio di almeno 1 metro, sia in altezza che in larghezza devono essere disposte protezioni incombustibili. I canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco sugli stessi. Per l'operazione di asciugatura degli indumenti devono essere predisposti appositi appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde evitare la possibilità di innesco;

h) dispositivi di chiamata: ove non sia presente e disponibile per l'emergenza un apparecchio telefonico, dovrà essere installato, in posizione segnalata e protetta, un apparecchio radio di chiamata ad alimentazione autonoma, su banda fissa, in grado di inviare automaticamente la segnalazione di soccorso per un periodo non inferiore alle 4 ore, differenziata in base al tipo di intervento richiesto e codificata per l'individuazione;

i) dotazione d'emergenza: quando la quota del rifugio superi i 2000 m sul livello del mare o, pur a quote inferiori, le condizioni meteorologiche locali che si possano presentare siano riconducibili a quelle di detta quota limite, dovrà essere reso disponibile il sacco d'emergenza. Questo, disposto in custodie sigillate, sarà costituito da un telo alluminato a forma di sacco, atto a contenere completamente l'alpinista, o da un dispositivo analogo in grado di fornire almeno le stesse caratteristiche di salvaguardia termica. I sacchi di emergenza, in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%, dovranno essere custoditi in un apposito alloggiamento, chiaramente segnalato, provvisto di chiare indicazioni sul suo uso, distante dal rifugio in modo da non essere coinvolto dall'eventuale incendio;

l) schede tecniche: a cura del titolare dovranno essere redatte schede tecniche indicanti le caratteristiche di ogni rifugio ai fini anti-incendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del gestore e del responsabile della sicurezza, nominato dal titolare. Il responsabile della sicurezza dovrà provvedere almeno annualmente al controllo generale della situazione, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO.

I rifugi alpini, di qualsiasi categoria, con capienza non superiore a venticinque posti letto, devono rispettare quanto di seguito indicato:

a) le strutture orizzontali e verticali dei rifugi di nuova costruzione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R 30. Tale prescrizione non si applica ai rifugi esistenti;

b) devono essere svolte con frequenza almeno annuale le seguenti prove periodiche:

percorribilità delle vie di fuga;

efficienza di attrezzature e impianti antincendio;

efficienza degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento;

le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche;

c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni del punto 24, lettera b) è consentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non eccedente i 25 kg, purché la stessa sia utilizzata per l'alimentazione di apparecchi di cottura;

d) gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

26. RIFUGI DI CAPIENZA SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO.

26.1. Rifugi nuovi.

Si applicano le stesse disposizioni relative agli alberghi di nuova costruzione (titolo II, parte prima del presente allegato) con le seguenti eccezioni:

a) poiché è impossibile l'accesso dei veicoli dei Vigili del fuoco, devono essere disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per altezze superiori a 6 m, le scale devono essere fisse. L'ubicazione delle scale deve essere chiaramente indicata;

b) la frequenza delle prove periodiche deve essere almeno annuale, esattamente come al punto 25, lettera b) del presente allegato;

c) per rifugi fino a 2 piani fuori terra è consentito che il numero delle uscite sia di una per ogni piano.

26.2. Rifugi esistenti.

Si applicano le stesse disposizioni relative agli alberghi esistenti (Titolo II, parte seconda del presente allegato) con le seguenti eccezioni:

a) non è necessario rispettare le caratteristiche costruttive di cui al punto 19 del presente allegato;

b) per i rifugi fino a 2 piani fuori terra è consentito che il numero delle uscite sia di una per piano;

c) la larghezza minima delle vie di esodo non può essere inferiore a cm 60, senza ulteriori riduzioni in ragione delle tolleranze dimensionali, conteggiando la stessa con una capacità di deflusso pari a 30. Larghezze pari o superiori a cm 90 vengono computate quanto un modulo per il calcolo del deflusso;

d) le vie di esodo, ulteriori alla prima, possono essere costituite da scale a pioli, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: larghezza non inferiore a 35 cm netti sul pioli, alzata netta non superiore a 30 cm e con pioli distanti almeno 15 cm dalle pareti.

Tali scale devono essere raggiungibili attraverso vani apribili, di dimensioni nette non inferiori a cm 60 di larghezza e cm 80 di altezza. ciascuna scala a pioli, realizzata come sopra, sarà conteggiata con una capacità di deflusso pari a 20. Tali scale devono essere realizzate in conformità alle norme anti infortunistiche ed inoltre, occorre prevedere anche un corrimano continuo che sporga almeno per 30 cm dal filo dei pioli, o altro equivalente riparo. Per altezze delle scale a pioli superiori a 10 m, occorre prevedere un piano di sosta almeno di 70 cm di larghezza e di 50 cm di sporgenza dal fabbricato con parapetto normale e fermapiè, da cui sia possibile riprendere la discesa su altra scala adiacente (anche a pioli);

e) i dispositivi di illuminazione di sicurezza, e di allarme possono essere alimentati, qualora non sia disponibile l'alimentazione elettrica di rete, da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico ecc.); è però ammesso che, qualora non vi sia alcun tipo di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale;

f) in assenza di fonti idriche o riserve adeguate è possibile rinunciare all'impianto idrico antincendio. Tuttavia deve essere installato almeno un estintore di capacità estinguente 13 A - 89 BC in ragione di uno ogni 50 m² e comunque uno ogni piano;

g) la frequenza delle prove periodiche deve essere almeno annuale, esattamente come al punto 25, lettera b) di questo allegato.

27. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 26 aprile 1999 alle presenti disposizioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 dicembre 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1999
Registro n. 1, foglio n. 2

99R0315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 38.

Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, «regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, "ordinamento della formazione professionale"».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 5 gennaio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale 16 novembre 1998, n. 5290

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Valutazione del comportamento degli allievi

Il comma 8 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

«Per la valutazione del comportamento degli allievi a scuola va usata la seguente scala di voti:

- a) molto buono
- b) buono
- c) soddisfacente
- d) non soddisfacente»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 dicembre 1998

DURNWALDER

99R0318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1998, n. 39.

Seconda integrazione del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 19 gennaio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5279 del 16 novembre 1998

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo unico

Il regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5 è integrato con i seguenti articoli 52 e 53:

«Art. 52 (*Abbaini*). — 1. In caso di recupero di sottotetti legalmente esistenti, già utilizzati o utilizzabili come abitazioni in base alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, possono essere realizzati abbaini in eccedenza alla cubatura esistente allo scopo di consentire l'area-zione di vani abitativi recuperati nella misura minima richiesta dal comma 3 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22. La superficie di calpestio così acquisita non può superare questa misura minima.

2. Questi abbaini possono essere realizzati solo in caso di vani abitativi esistenti o progettati qualora l'apertura di finestre nei muri perimetrali non risulti possibile.

3. Ciò vale senza pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale e monumentale. In deroga alle norme sulle distanze previste dai piani urbanistici comunali gli abbaini possono essere realizzati osservando le distanze di cui agli articoli 873 e seguenti del codice civile».

«Art. 53 (*Annotazione del vincolo di pertinenza dei parcheggi*). — 1. Il vincolo di pertinenza dei parcheggi realizzati in applicazione dell'art. 124, primo comma della legge urbanistica provinciale viene annotato nel libro fondiario in base ad un atto unilaterale d'obbligo o di una convenzione stipulata con il comune. Tale annotazione dev'essere effettuata prima del rilascio della licenza d'uso».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 dicembre 1998

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 33*

99R0316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1998, n. 40.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 2 febbraio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5774 del 14 dicembre 1998

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

La quota base per il calcolo del minimo vitale è fissata in L. 609.000 con decorrenza 1° gennaio 1999 in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2.

Art. 2.

Per quanto riguarda l'assistenza economica per la continuità della vita familiare e della casa gli importi massimi sono fissati in L. 12.300 per ora lavorativa e in L. 1.220.000 per la prestazione mensile con decorrenza 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del decreto del Presidente della giunta provinciale 1° febbraio 1991 n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 dicembre 1998

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999
Registro n. 1, foglio n. 4*

99R0317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1998, n. 41.

Modifica del regolamento per la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di lavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 2 febbraio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5789 del 14 dicembre 1998

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 2 del regolamento per la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di lavoro, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, sono inseriti i seguenti commi:

«7. Per il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dal personale degli enti di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, la presidenza del collegio di conciliazione di cui all'art. 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è affidata ad un esperto in materia di diritto del lavoro non appartenente all'amministrazione provinciale e iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12. Analogamente si procede per i tentativi di conciliazione promossi da dipendenti dell'amministrazione dello Stato».

«8. Per l'incarico si procede ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 dicembre 1998

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1999
Registro n. 1, foglio n. 5*

99R0319

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1999, n. 5.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie «Tutela della salute» e «Servizi sociali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 3 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), definisce, previa individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, la disciplina generale e l'attribuzione agli enti locali ed alle Aziende sanitarie delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione nelle materie relative alla tutela della salute ed ai servizi sociali dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 2.

Concertazione con le Autonomie locali per la programmazione sanitaria e sociale

1. Per attuare le forme di concertazione in materia di programmazione sanitaria, socio-sanitaria e sociale con gli enti locali, di cui all'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998, la Regione si avvale della conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della conferenza permanente Regione - Autonomie locali) e della conferenza socio sanitaria regionale delle autonomie locali di cui all'articolo 6-bis della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (disciplina delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993), come modificato dalla presente legge.

2. La conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime sugli assetti istituzionali del sistema sanitario e sociale, e la conferenza socio sanitaria regionale sugli aspetti organizzativi del sistema sanitario e sociale, sulla pianificazione triennale sanitaria e sociale, nonché sulla valutazione dei progetti obiettivo socio-sanitari di rilievo interaziendale o regionale.

Capo II

TUTELA DELLA SALUTE

Art. 3.

Compiti e funzioni in materia di tutela della salute

1. I compiti e le funzioni amministrative in materia di tutela della salute umana e sanità veterinaria conferite dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo n. 112/1998 sono svolte, salvo quanto previsto nel comma 3, dalla Regione e dagli altri enti, secondo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente.

2. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale ed in particolare quelle relative a:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore di rilievo regionale;

b) la verifica delle conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

c) le verifiche di conformità nell'applicazione dei provvedimenti relative all'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

d) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici di competenza regionale;

e) le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle, già di competenza regionale, sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali ai sensi dell'art. 121 comma 4 del decreto legislativo n. 112/1998;

f) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale ai sensi dell'art. 122 comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998;

g) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende U.S.L. per l'assistenza generica e specialistica di cui all'art. 124 comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la pubblicità sanitaria di cui all'art. 118 comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998.

4. Sono subdelegate ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la disciplina dei prodotti cosmetici di cui all'art. 114 comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998.

Capo III

SERVIZI SOCIALI

Art. 4.

Compiti e funzioni in materia di servizi sociali

1. I compiti e le funzioni amministrative in materia di servizi sociali di cui al titolo IV capo II del decreto legislativo n. 112/1998 sono svolti secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità sanitarie locali).

Art. 5.

Trasferimento ai comuni delle procedure concessorie degli emolumenti economici agli invalidi civili

1. Fatto salvo quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998 da emanarsi entro il 31 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997, le funzioni di concessione degli emolumenti economici a favore degli invalidi civili

sono trasferite ai comuni, singoli o associati, che le esercitano attraverso le zone socio-sanitarie di cui all'art. 11 della legge regionale n. 30/1998.

2. La Regione può emanare direttive contenenti indirizzi e criteri per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni di cui al presente articolo.

3. In relazione a quanto disciplinato dai provvedimenti di attuazione dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998, la Regione attribuisce ai comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di invalidità civile, le risorse umane e finanziarie trasferite dallo Stato per l'esercizio della funzione in oggetto.

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 6.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede in Liguria e le cui attività statutarie sono esercitate esclusivamente o prevalentemente nell'ambito del territorio regionale.

Art. 7.

Classificazione

1. La giunta regionale classifica le IPAB in tre classi sulla base dei seguenti criteri:

a) entità dei servizi forniti;

b) situazione patrimoniale;

c) volume del bilancio;

d) numero dei dipendenti e del personale operante con continuità anche sulla base di apposite convenzioni.

2. Ogni cinque anni la giunta regionale provvede alla revisione delle classificazioni. Qualora nel periodo intercorrente si determini una notevole variazione a carico di una o più IPAB, la giunta regionale provvede, anche d'ufficio, alla variazione straordinaria della relativa classificazione.

Art. 8.

Piante organiche e direzione

1. Le IPAB con personale dipendente sono dotate di una pianta organica.

2. Le IPAB di prima classe prevedono nella pianta organica un responsabile amministrativo avente qualifica dirigenziale.

3. Le IPAB possono avvalersi, per compiti di sostegno alle attività istituzionali, di volontari in forma singola o associata, di congregazioni religiose, di istituti secolari, di cooperative sociali.

Art. 9.

Organo di amministrazione

1. Gli organi istituzionali delle IPAB sono previsti dai rispettivi statuti o tavole di fondazione i quali ne disciplinano la composizione, la durata e le competenze.

Art. 10.

Vigilanza e ispezioni

1. Le IPAB sono soggette alla vigilanza della Regione.

2. La Regione può richiedere la trasmissione, oltre che delle deliberazioni, di tutti gli atti e relazioni, anche a carattere programmatico.

3. La Regione può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi delle IPAB.

4. La Regione può disporre verifiche ispettive relative a:

a) il perseguimento dei fini istituzionali;

b) la situazione contabile e amministrativa;

- c) l'assetto giuridico istituzionale;
- d) il funzionamento delle attività gestite.

5. Copia dei verbali di ispezione deve essere trasmessa all'IPAB interessata anche quando non da luogo ad apposite diffide.

Art. 11.

Commissariamento

1. La giunta regionale può sciogliere il consiglio di amministrazione della IPAB e nominare un commissario straordinario:

- a) per gravi irregolarità contabili ed amministrative;
- b) per impossibilità dell'ente di perseguire gli scopi statutari;
- c) per impossibilità di costituire l'organo di amministrazione;
- d) per irregolarità e gravi disfunzioni gestionali.

2. Restano ferme le competenze del comitato regionale di controllo per la nomina nei casi previsti dalla vigente normativa dei commissari ad acta.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di commissario straordinario di cui al comma 1 la giunta regionale può incaricare dipendenti regionali o di altre amministrazioni pubbliche o professionisti esterni all'amministrazione particolarmente esperti delle problematiche oggetto del commissariamento.

4. Con il provvedimento di nomina, la giunta regionale fissa la durata in carica del commissario, ne individua i compiti ed il compenso a carico dell'ente in relazione alla gravosità dell'incarico e alla classe dell'ente.

Art. 12.

Fusione e raggruppamento

1. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente ed economica la gestione e il perseguimento dei fini statutari, la giunta regionale può disporre la fusione o il raggruppamento di due o più IPAB, garantendo il perseguimento degli scopi e delle attività degli enti interessati.

2. La fusione o il raggruppamento è disposto o su istanza delle IPAB o d'ufficio previo parere obbligatorio delle IPAB interessate e dei comuni nel cui territorio le stesse hanno sede, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

Art. 13

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le IPAB possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle IPAB contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le IPAB possono altresì stipulare con gli enti pubblici e con soggetti privati non aventi scopo di lucro, organismi di volontariato, congregazioni religiose, istituti secolari e cooperative sociali, in funzione delle competenze statutarie delle IPAB stesse, convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 14.

Modifica dello statuto

1. Qualora per qualsiasi ragione non sia perseguibile lo scopo originario, o in presenza di situazioni che ne rendano necessario ed opportuno l'aggiornamento, le IPAB modificano il proprio statuto o tavola di fondazione, rimanendo per quanto possibile aderenti alle volontà del fondatore, e lo trasmettono entro trenta giorni alla Regione per l'approvazione.

Art. 15.

Patrimonio

1. Le IPAB di cui alla presente legge sono tenute a mantenere costantemente aggiornato l'inventario del proprio patrimonio, il quale deve essere allegato al conto consuntivo e trasmesso alla Regione.

Art. 16.

Revisori dei conti

1. Lo statuto o tavola di fondazione dell'IPAB di prima classe prevede il collegio dei revisori dei conti, che deve essere costituito da tre membri iscritti nel ruolo dei revisori contabili.

2. Per le IPAB di seconda classe lo statuto o tavola di fondazione prevede un revisore unico iscritto nel ruolo dei revisori contabili.

3. Il collegio dei revisori e il revisore unico, ove previsto, è nominato dal comune del luogo ove ha sede l'istituzione, su designazione dei soggetti indicati nello statuto o nelle tavole di fondazione, e dura in carica quanto l'organo di amministrazione dell'IPAB.

4. I revisori dei conti possono essere riconfermati una sola volta.

5. Lo statuto o tavola di fondazione dell'IPAB determina i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

6. Non possono essere nominati revisori dei conti:

a) coloro che hanno rivestito la carica di amministratore dell'ente ovvero abbiano svolto incarichi professionali in suo favore o per suo conto nel quinquennio precedente;

b) coloro che versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del Codice civile.

7. I revisori esercitano il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente.

In particolare:

a) verificano, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento patrimoniale e finanziario;

b) esprimono parere sul bilancio di previsione e sulle variazioni allo stesso;

c) attestano la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione e ne redigono apposita relazione;

d) formulano rilievi e proposte per consentire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione;

e) vigilano sulla regolarità dell'amministrazione.

8. I revisori, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'IPAB e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione delle quali viene loro trasmessa la convocazione.

9. Ai revisori dei conti spetta una indennità di funzione a carico dell'IPAB, nella misura determinata dallo statuto o dalle tavole di fondazione, la quale non può essere superiore a quella prevista per i revisori di comuni con oltre 50.000 abitanti.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17

Integrazioni alla legge regionale n. 30/1998

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 30/1998 è aggiunta la seguente:

«e-bis) presidio sociale di ospitalità collettiva».

2. Al termine del comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 30/1998 sono aggiunte le seguenti parole:

a) nonché dalle norme regionali di recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)».

Art. 18.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 42/1994 e successive modificazioni

1. La rubrica dell'art. 6-bis della legge regionale n. 42/1994 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«conferenza socio-sanitaria regionale delle Autonomie locali».

2. Al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 42/1994 e successive modifiche e integrazioni le parole «conferenza sanitaria delle autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza socio-sanitaria regionale delle autonomie locali».

3. Al comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 42/1994 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a bis) dai presidenti delle conferenze di zona di cui all'art. 12 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 30».

4. Il comma 4 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 42/1994 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. La conferenza è sentita in occasione della predisposizione del piano sanitario regionale di cui all'art. 33, nonché della predisposizione del piano triennale dei servizi sociali di cui alla legge regionale 30/1998 e può formulare proposte di carattere generale in materia di programmazione sanitaria e sociale, anche con riferimento all'integrazione delle attività sanitarie e socio-assistenziali e sui progetti obiettivo socio-sanitari di rilievo interaziendale o regionale».

Art. 19

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) è sostituita dalla seguente:

«c) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di assistenza sociale e di attività produttive o loro delegati».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 23/1993 è inserito il seguente:

«1-bis: Per gli esperti di cui alla lettera g) del comma 1 sono nominati, con le medesime procedure, i supplenti».

3. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 23/1993, è sostituito dal seguente:

«4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 23/1993 è inserito il seguente:

«6-bis. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione della giunta regionale e sostituiti».

Art. 20.

Riordino e semplificazione della normativa di settore

1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti, al riordino delle normative che regolano le materie di cui alla presente legge.

2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni e ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Art. 21.

Esercizio delle funzioni regionali

1. Per le funzioni trasferite dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni regionali individuate dalla presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, saranno allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzeranno i relativi trasferimenti.

Art. 22.

Potere sostitutivo

1. Il potere sostitutivo sugli enti locali è esercitato in caso di mancata emanazione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 23.

Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane agli enti locali

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione di provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato, che transita direttamente nel ruolo di tale ente.

Art. 24.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

a) trasmettere annualmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

4. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

5. Sulle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 la giunta regionale, annualmente, dà comunicazione alla competente commissione consiliare.

Art. 25

Decorrenza delle funzioni agli enti locali

1. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'art. 23 comma 1.

2. Le competenze relative alla verifica di conformità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) sono svolte, ai sensi dell'art. 115, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Art. 26.

Norma transitoria

1. I procedimenti amministrativi di competenza regionale, pendenti al momento di decorrenza del trasferimento delle competenze, sono conclusi dalla Regione.

2. La giunta regionale provvede alla classificazione di cui all'art. 7, in coordinamento con le linee guida di cui all'art. 14 comma 3 della legge regionale n. 30/1998, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le IPAB devono uniformare i propri statuti o tavole di fondazione alle disposizioni della presente legge, entro un anno dall'inserimento nelle classi di cui all'art. 7.

Art. 27.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 9 giugno 1997 n. 21 (norme in materia di contributi in conto capitale per strutture residenziali. Ulteriori modificazione alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21);

b) legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali), limitatamente ai commi 1 e 2 dell'art. 9 e al comma 3 dell'art. 35.

Art. 28.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 febbraio 1999

MORI

99R0344

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 «Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari». Disposizioni transitorie per l'anno 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, n. 4 del 3 marzo 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«1-bis) Per il funzionamento del gruppo consiliare misto il contributo mensile di cui al comma 1 è determinato in L. 1.800.000 per ciascun consigliere assegnato».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1990 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Ogni consigliere aderente al gruppo misto può avvalersi di personale nella misura di una unità non superiore al VI livello secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma, assunto a norma dell'art. 7, si intende immediatamente risolto al momento dell'uscita dal gruppo misto del consigliere a cui si riferisce».

Art. 3.

Modifiche e integrazioni dell'art. 7

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/1990 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunte, in fine, le parole: «tale monte ore è ridotto del 15 per cento per il personale assegnato al gruppo misto»;

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/1990 e successive modifiche e integrazioni è sostituita dalla seguente:

«f) ogni onere a carattere contributivo e fiscale a carico del datore di lavoro».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/1990 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«8. Il capogruppo è responsabile degli atti necessari da riferirsi al personale di cui ai commi precedenti».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene erogato a ciascun gruppo consiliare un importo equivalente alla differenza tra quanto complessivamente corrisposto al gruppo stesso con riferimento al primo trimestre 1998 e quanto attualmente dovuto per un trimestre al medesimo gruppo in applicazione della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La presentazione del rendiconto, di cui all'art. 4-bis della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'esercizio 1998 viene prorogata al 31 marzo 1999.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 febbraio 1999

MORI

99R0345

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 7.

Riscossione delle tasse automobilistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, n. 5 del 10 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Soggetti abilitati alla riscossione

1. La facoltà di riscossione delle tasse automobilistiche è estesa, in ambito regionale, oltre che ai soggetti previsti dalla normativa statale in materia di riscossione, all'Automobile Club d'Italia, tramite le delegazioni degli automobile club provinciali previa adesione ad apposita convenzione.

2. La giunta regionale approva con proprio atto deliberativo la convenzione tipo per i soggetti abilitati alla riscossione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), senza oneri per la Regione.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 febbraio 1999

MORI

99R0346

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 8.

Anticipazioni e rimborsi spese per cure all'estero per disabili. Modificazioni alla legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 in materia di handicap.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 10 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazioni alla legge regionale n. 19/1994

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap), è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Anticipazioni e rimborsi per cure all'estero*). — 1. Nel caso di prestazioni assistenziali, regolarmente autorizzate e da erogare a favore di soggetti portatori di handicap, presso centri di altissima specializzazione all'estero, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989 (criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero), adottando il principio della deroga sugli acconti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto citato, l'Azienda U.S.L. anticipa la spesa che verrà sostenuta, comprensiva dei costi sanitari, delle spese di trasporto e di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, nella misura dell'80 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata), sono considerate di carattere strettamente sanitario, essendo equiparate a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera, le spese per il soggiorno del portatore di handicap e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione.

3. Alla domanda diretta ad ottenere l'anticipazione delle spese di cui ai commi 1 e 2, deve essere allegata la documentazione seguente:

- a) certificazione dell'eventuale diritto all'accompagnamento;
- b) dichiarazione del centro di specializzazione, indicante i costi dell'intervento chirurgico o riabilitativo ed i presumibili tempi di soggiorno, necessari per l'effettuazione delle cure;
- c) indicazione delle preventivate spese di viaggio e di trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo preventivamente autorizzato dall'Azienda U.S.L.;
- d) dichiarazione rilasciata dal centro di altissima specializzazione in cui si dichiara che l'albergo o la struttura ospitante sono collegati con il centro stesso;
- e) dichiarazione rilasciata dall'albergo o struttura collegata con il centro, indicante l'ammontare della spesa per il presumibile periodo di soggiorno;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata dal disabile o dal suo legale rappresentante, atta a comprovare la composizione del nucleo familiare ed il reddito dello stesso.

Al rientro in Italia, il soggetto portatore di handicap deve presentare tutte le fatture e/o ogni altro documento atto a certificare le spese sostenute.

4. La restante spesa, che non ha costituito oggetto di anticipazione, è rimborsata dall'Azienda U.S.L., secondo i seguenti criteri:

a) nella misura del 20 per cento, qualora la spesa rimasta a carico del portatore di handicap sia uguale o superiore a un decimo del reddito del nucleo familiare;

b) nella misura del 10 per cento, qualora la spesa rimasta a carico del portatore di handicap sia inferiore a un decimo del reddito familiare.

5. Laddove il reddito del nucleo familiare sia inferiore a 70.000.000, maggiorati secondo la composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'Azienda U.S.L. provvede ad anticipare il cento per cento della spesa che verrà sostenuta.

Art. 2.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 19/1994

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 19/1994, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 9» sono inserite le seguenti: «9-bis».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 febbraio 1999

MORI

99R0347

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1999, n. 9.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore «sviluppo economico e attività produttive» e nelle materie «istruzione scolastica» e «formazione professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6, del 14 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica

amministrazione e per la semplificazione amministrativa); definisce, previa individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, la disciplina generale e l'attribuzione agli enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali; delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione, nel settore dello sviluppo economico e delle attività produttive e nelle materie «Istruzione scolastica» e «Formazione professionale», dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59).

2. Il settore sviluppo economico e attività produttive comprende, in particolare, oltre alla materia «agricoltura e foreste», già disciplinata con legge regionale 3 aprile 1998 n. 16 (attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione), le materie «artigianato», «industria», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», «fiere e mercati e commercio», «turismo ed industria alberghiera».

Art. 2.

Raccordo e cooperazione funzionale con gli enti locali e le categorie produttive

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le autonomie funzionali nonché con le forze economiche e sociali e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo ligure, promuovendo forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.

2. La Regione, nell'ambito del progetto «Liguria in rete», coordina e promuove lo sviluppo dei sistemi informativi integrati sul territorio e la realizzazione di sportelli polifunzionali.

Art. 3.

Disciplina degli interventi di sostegno alle imprese

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59), la Regione disciplina, in attuazione dei principi contenuti nel decreto stesso, i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.

Art. 4.

Programmazione negoziata

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e occupazionale e di valorizzazione delle risorse locali, promuove l'applicazione degli strumenti della programmazione negoziata d'intesa con gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) attraverso atti di concertazione con le organizzazioni economiche e sociali.

2. La Regione inserisce gli atti di programmazione negoziata da essa sottoscritti tra le azioni e le iniziative attuative dei piani e dei programmi regionali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione e la pianificazione comunale e provinciale, nonché con la normativa della valutazione di impatto ambientale.

3. La Regione raccorda la programmazione dell'intervento dei fondi strutturali comunitari con gli strumenti della programmazione negoziata.

TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I
ARTIGIANATO

Art. 5.
Funzioni regionali

1. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia «artigianato», come definita dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), esercita le funzioni amministrative ad essa conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.

2. La giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce le loro modalità di stipulazione.

Art. 6.
Funzioni delegate

1. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle C.C.I.A.A., a decorrere dal 1° maggio 1999.

2. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai sensi della legge 27 febbraio 1978 n. 49 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977 n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni, sugli atti e certificati di competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato spettano alle C.C.I.A.A..

3. A far data dal 1° maggio 1999, il personale regionale addetto ai servizi di segreteria di cui all'art. 14 della legge regionale 28 agosto 1989 n. 41 (norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) viene trasferito alle C.C.I.A.A., con la contestuale riduzione della dotazione organica della Regione. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata acquisita all'atto del trasferimento. Nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 (omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale) e successive modificazioni.

4. I fondi per l'esercizio delle funzioni delegate sono ripartiti tra le C.C.I.A.A. secondo i criteri stabiliti con provvedimento della giunta regionale, tenendo conto del numero delle imprese iscritte negli albi.

Art. 7.
Garanzia per le imprese artigiane

1. A far data dal subentro della Regione nella convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993 n. 489 (proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1998 n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e l'integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico nonché altre norme sugli istituti medesimi), tra il Ministero del Tesoro e l'Artigiancassa S.p.a., per la gestione del Fondo centrale di garanzia previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 ottobre 1964 n. 1068 (istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952 n. 949), è abrogata la legge regionale 6 luglio 1978 n. 38 (fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane).

2. Sono fatti salvi i rapporti già in corso alla data predetta.

3. La Regione, entro novanta giorni da tale data, provvede al riordino del proprio intervento in materia di garanzia del credito artigiano, finalizzato a realizzare una gestione unitaria ed efficiente a livello regionale.

Capo II
INDUSTRIA

Art. 8.
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria, ad essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48, 49 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. In particolare, sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e per la creazione di nuove imprese;

b) il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;

c) la proposta di adozione di criteri per l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415 (modifiche della legge 10 marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488;

d) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;

e) l'attuazione di programmi comunitari;

f) la gestione del fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 11;

g) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998;

h) la concessione di contributi per programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico.

3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può attivare collaborazioni funzionali con gli enti locali, con le C.C.I.A.A. e con società partecipate dalla Regione. Le modalità e le condizioni delle collaborazioni sono indicate nell'ambito di convenzioni che precisano, altresì, gli obiettivi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ciascun soggetto e la durata.

4. Le collaborazioni funzionali con le C.C.I.A.A. possono avere ad oggetto, in particolare, la gestione di osservatori settoriali dell'andamento economico del sistema delle imprese e del tessuto produttivo ligure.

5. La giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'art. 19, comma 12, del decreto legislativo n. 112/1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce le loro modalità di stipulazione.

Art. 9.
Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali

1. Sono di competenza delle province le funzioni amministrative previste all'art. 19, comma 9, del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative previste all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, di cui al capo V.

3. Sono di competenza delle C.C.I.A.A. le funzioni amministrative previste all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998.

4. I comuni individuano le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, che possono beneficiare degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 10, comma 4. Qualora l'individuazione comporti variante allo strumento urbanistico comunale, il sindaco convoca una conferenza di servizi per l'approvazione, con le procedure di cui all'art. 18, della variante stessa.

5. Le funzioni in merito alla autorizzazione ambientale unica, disciplinata secondo le linee della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, sono attribuite ai comuni con le modalità e le eccezioni previste nella legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 nel settore ambiente.

Art. 10.

Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate

1. La Regione promuove la realizzazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale.

2. Si definiscono ecologicamente attrezzate le aree che presentino un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno e che siano dotate della strumentazione o degli spazi per il collegamento alle reti di monitoraggio e controllo delle emissioni nell'ambiente e dei fenomeni atmosferici.

3. La Regione, ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, definisce:

a) i parametri di riferimento e gli standard che qualificano le aree in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

b) le forme di gestione delle infrastrutture e dei servizi da realizzarsi in tali aree;

c) le modalità di acquisizione degli immobili compresi nelle aree industriali.

4. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dai comuni ai sensi dell'art. 9, comma 4, sentite le province interessate, approva un piano di interventi da realizzarsi nell'ambito delle aree stesse e le relative modalità attuative, tenuto conto delle risorse attivabili sulla base della normativa e della programmazione vigenti.

5. La Regione, per la predisposizione e la gestione del piano di cui al comma 4, si avvale della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a., anche al fine di garantire il necessario coordinamento con le analoghe iniziative di altri soggetti.

Art. 11.

Fondo unico regionale per l'industria

1. I fondi statali relativi all'industria confluiscono in un unico fondo regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base della assegnazione dei fondi da parte dello Stato, definisce il riparto tra le diverse tipologie di intervento delle risorse finanziarie del fondo regionale di cui al comma 1.

Art. 12.

Sistemi produttivi locali

1. La Regione riconosce, quali ambiti di prioritario interesse per lo sviluppo economico locale, i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente piccole e medie, e i distretti industriali caratterizzati dalla concentrazione e dalla specializzazione di sistemi di imprese.

2. La Regione, nel rispetto della normativa nazionale in materia, sentiti gli enti locali e le C.C.I.A.A. interessate, nonché le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, individua i distretti industriali, previa definizione dei parametri di riferimento, approvati dal consiglio regionale.

3. La Regione, ai fini della realizzazione degli interventi nell'ambito dei distretti industriali, coordina le risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e locali.

Capo III

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 13.

Funzioni regionali

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative:

a) ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

b) alla polizia mineraria su terraferma;

c) alla concessione e all'erogazione degli ausili finanziari previsti a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;

d) alla determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, lettera i), del decreto legislativo n. 112/1998;

e) alla determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998;

f) gli adempimenti, secondo la vigente normativa, inerenti la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 112/1998, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

COOPERAZIONE

Art. 14.

Funzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti la cooperazione, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. In particolare, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione della cooperazione;

b) le agevolazioni per gli investimenti produttivi, per i servizi e l'innovazione;

c) gli interventi per l'accesso al credito e per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la legislazione vigente.

Capo V

SPORTELLO UNICO

Art. 15.

Assistenza alle imprese

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, conferite ai comuni ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni assicurano che un'unica struttura sia responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, rilocalizzazione, riconversione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi. In particolare, tale struttura ha il compito di:

a) espletare il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, la cui istruttoria ha per oggetto gli aspetti urbanistici, edilizi, sanitari, della tutela paesistica e ambientale e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi indicati nell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, e secondo quanto disposto dal capo VI;

b) raccogliere e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riguardo alle previsioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriali ed urbani-

stici, alla presenza di vincoli di varia natura e agli strumenti agevolativi, nonché le informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione.

2. Presso la struttura di cui al comma 1, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera b), è istituito uno sportello unico in grado di garantire a tutti gli interessati, anche mediante le associazioni di categoria, tramite archivio informatico, l'accesso, anche coordinato in via telematica secondo gli standard del progetto «Liguria in rete», alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzative ed approvative di cui al comma 1, lettera a), all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali e gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane.

3. Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza e di efficacia, i comuni possono gestire le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche tramite le forme associative previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni e integrazioni, nonché stipulare convenzioni con le province e con la Regione, nell'ambito del progetto «Liguria in rete», per assicurare il collegamento in via telematica degli sportelli unici, rispettivamente, con i centri per i servizi all'impiego di cui alla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche attive del lavoro), e con il sistema informativo della Regione. I comuni possono, altresì, stipulare convenzioni con le C.C.I.A.A. per la realizzazione degli sportelli unici e per assicurare il collegamento in via telematica di questi ultimi con le banche dati in possesso delle C.C.I.A.A.; garantendo l'integrazione con il progetto «Liguria in rete».

4. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali) è la sede in cui la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove l'accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni di cui al presente capo da parte dei comuni di minore dimensione demografica.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce le modalità e i criteri per la promozione e il coordinamento delle strutture e degli sportelli di cui ai commi 1 e 2 e individua, altresì, le condizioni per lo svolgimento di attività di supporto da parte delle società a partecipazione regionale e delle agenzie regionali, con particolare riferimento all'assistenza alle imprese e all'accesso alle informazioni riguardanti le condizioni e le procedure per l'insediamento, nonché la disponibilità di strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale.

Capo VI

PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 16.

Procedure semplificate per le attività produttive

1. Per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione e la riconversione di impianti produttivi, possono seguirsi le procedure semplificate di cui al presente capo.

2. Ai fini della presente legge, per impianti produttivi si intendono le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali, artigianali o commerciali, ivi comprese quelle turistico-ricettive, dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

3. Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59), nonché dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 19/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

4. Ove sia stata positivamente esperita la procedura di V.I.A., le forme di pubblicità stabilite dagli articoli 17 e 18 sono escluse.

Art. 17.

Procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 16, comma 1, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio presso la struttura di cui all'art. 15, di seguito denominata «Struttura», mediante presentazione da parte dell'impresa di un'unica domanda contenente la richiesta dell'eventuale titolo edilizio necessario, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alla vigente disciplina territoriale ed urbanistico-edilizia, alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria, di tutela ambientale, sottoscritte da professionisti abilitati unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

2. L'autocertificazione non può riguardare gli impianti di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria preveda la necessità di un'apposita autorizzazione.

3. La procedura prevista dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti:

a) degli impianti che hanno effettuato positivamente le procedure di screening o di V.I.A.;

b) di modifiche od ampliamento di impianti che sono stati sottoposti a verifica nell'ambito delle procedure del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

4. La Struttura, ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico pubblicandola all'albo pretorio del comune per quindici giorni durante i quali i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono trasmettere osservazioni alla Struttura.

5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la Struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 7 fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

6. Quando, in sede di esame della domanda, la Struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

7. La realizzazione del progetto si intende consentita, in conformità alle autocertificazioni prodotte, se la Struttura entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero dalla sua integrazione non comunica il proprio motivato diniego.

8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.

9. Salvo quanto disposto dal comma 10 l'esecuzione di interventi in violazione delle disposizioni del presente articolo o in difformità dal titolo formatosi, è assoggettata alle sanzioni amministrative previste dalle specifiche normative che regolano le diverse materie.

10. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, la Struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

Art. 18.

Procedimento mediante conferenza di servizi

1. Per l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi di cui all'art. 16, ivi compresa l'autorizzazione ambientale di cui all'art. 9, comma 5, per i quali non trova applicazione l'art. 17, il procedimento ha inizio mediante presentazione alla Struttura, da parte del richiedente, di apposita istanza recante una dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con i vigenti strumenti

di pianificazione territoriale ed urbanistica e con le normative vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e degli impianti.

2. La Struttura, previa immissione dell'istanza nell'archivio informatico, convoca entro i successivi quindici giorni una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, invitando ogni amministrazione competente per l'illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria.

3. Qualora l'approvazione del progetto presentato comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nei casi previsti dagli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), nonché nel caso in cui le aree destinate da tali strumenti all'insediamento di impianti industriali siano insufficienti od inadeguate sotto il profilo qualitativo o quantitativo, il sindaco, su richiesta della Struttura, può motivatamente convocare la Conferenza di servizi di cui al comma 2 entro il termine ivi stabilito.

4. La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro i successivi quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto avviso.

5. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di svolgimento della conferenza istruttoria, la Struttura può richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 6.

6. Il procedimento è concluso mediante conferenza decisoria da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente.

7. Nei casi in cui gli impianti produttivi siano soggetti a procedure di impatto ambientale o di screening si applica quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e la domanda può essere inoltrata contemporaneamente alla Struttura e alla Regione per le procedure di V.I.A.

8. Qualora il progetto debba essere sottoposto allo screening ed esso non comporti l'apposizione di prescrizioni ovvero ulteriori procedure di V.I.A., la pronuncia della giunta regionale sullo screening confluisce nella conferenza di servizi di cui al presente articolo.

9. Qualora la pronuncia sullo screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto, il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è sospeso fino alla consegna degli atti conseguenti all'adeguamento stesso.

10. Per i progetti sottoposti a V.I.A., ivi compresi quelli conseguenti a screening, il procedimento è concluso mediante conferenza decisoria da effettuarsi entro il termine di centottanta giorni dalla data della conferenza referente.

11. La determinazione concordata in sede di conferenza, sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate, e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.

12. Nel caso previsto dal comma 3, la determinazione da concordarsi in conferenza è preceduta dall'acquisizione dell'assenso dei competenti organi regionali, provinciali e comunali. In tal caso il termine di cui al comma 6 è aumentato di sessanta giorni.

13. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei servizi è data notizia a cura della struttura mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 19.

Pronuncia sulla conformità

1. I soggetti che intendono avvalersi dei procedimenti semplificati di cui all'art. 16 per la realizzazione di opere od attività inerenti impianti produttivi, possono richiedere alla Struttura il certificato di conformità dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica. La Struttura si pronuncia,

allo stato degli atti in suo possesso, entro trenta giorni dalla richiesta, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.

Capo VII

SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 20.

Funzioni regionali

1. La Regione programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo.

2. In particolare, la Regione, in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19, comma 2, e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, persegue le seguenti finalità:

- a) la realizzazione di iniziative e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;
- b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese liguri;
- c) la promozione degli investimenti esteri in Liguria.

2. A tali fini, la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), le C.C.I.A.A., le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici ed altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.

Capo VIII

VIGILANZA SULLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 21.

Funzioni della Regione

1. La giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle C.C.I.A.A. e approva la relazione annuale prevista dall'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatte salve le limitazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 112/1998, le C.C.I.A.A. presentano ogni anno una relazione sull'attività, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.

Capo IX

FIERE MERCATI E COMMERCIO

Art. 22.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative in materia di fiere e mercati e di commercio, ad eccezione di quelle conservate allo Stato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 112/1998, e di quelle attribuite ai comuni ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, del decreto legislativo n. 114/1998, del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59), della legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), della legge 5 agosto 1981 n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenza per l'editoria), della legge regionale 13 luglio 1998 n. 24 (disciplina dei mercati all'ingrosso).

2. In particolare, spettano alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche regionali e locali;

c) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

d) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore stesso;

e) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

f) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

g) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

h) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;

i) il conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo la legislazione vigente.

Capo X

TURISMO

Art. 23.

Funzioni in materia di turismo e industria alberghiera

1. Le funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera conferite dagli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali avuto riguardo a quanto disposto dalle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modificazioni, 25 gennaio 1993 n. 6 (norme per l'esercizio della professione di guida turistica, guida naturalistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), 24 luglio 1997 n. 28 (organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e 7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni.

Capo XI

ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 24.

Ruolo della Regione

1. La Regione esercita le funzioni sue proprie di governo, programmazione, indirizzo, coordinamento, verifica, concorrendo con la partecipazione degli enti locali, alla realizzazione del processo di integrazione tra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale attraverso strumenti di concertazione con le istituzioni, i soggetti economici e sociali al fine di rendere l'offerta formativa complessiva rispondente alle esigenze della persona come cittadino e come lavoratore.

Art. 25.

Funzioni della Regione in materia di istruzione scolastica

1. Sono di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di istruzione scolastica le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione scolastica e formazione professionale;

b) la programmazione della rete scolastica, sulla base di piani provinciali, coordinata con la programmazione di cui alla lettera a) e tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 (regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59);

c) la suddivisione del territorio regionale, anche su proposta degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e compatibili con i bacini di utenza dei centri per l'impiego di cui alla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione in materia di istruzione scolastica.

Art. 26.

Funzioni delle province e dei comuni

1. Sono attribuite alle province, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, ed ai comuni, per quanto concerne gli altri gradi inferiori di scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati all'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 27.

Funzioni della Regione in materia di formazione professionale

1. Sono di competenza della Regione in materia di formazione professionale, le funzioni di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni e le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

a) alle iniziative formative svolte da istituti professionali finalizzate unicamente al rilascio di una qualifica professionale e non al conseguimento di un diploma;

b) all'istituzione, alla vigilanza, all'indirizzo ed al finanziamento, prima di competenza degli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, riferiti agli istituti di cui alla lettera a).

Art. 28.

Accreditamento delle strutture formative

1. I soggetti pubblici e privati e gli istituti scolastici che intendono realizzare attività di formazione professionale e percorsi integrati, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo le previsioni contenute nella normativa nazionale e regionale.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1999, mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del capitolo 580 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio in materia di istituzione, tenuta e revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il capitolo 7825 «Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, ivi comprese le spese per la elezione di componenti elettivi delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la revisione periodica

degli albi provinciali delle imprese artigiane» dello stato di previsione della spesa assume la seguente denominazione «Spese per l'elezione dei componenti elettivi delle commissioni provinciali per l'artigianato».

3. Agli oneri per l'esercizio 1999 e successivi si provvede con i relativi bilanci.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è soppresso il capitolo 2360 «Proventi derivanti dai diritti di segreteria sugli atti delle commissioni provinciali per l'artigianato» dello stato di previsione dell'entrata.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo al subentro di cui all'art. 7 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio è soppresso il capitolo 7910 «Oneri derivanti da prestazione di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane singole, associate o consorziate» ed è istituito un capitolo per il pagamento degli oneri residui sulle fidejussioni regionali concesse ai sensi della legge regionale 6 luglio 1978 n. 38 (fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Integrazioni alla legge regionale n. 52/1993

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4, della legge regionale n. 52/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro contiene gli obiettivi, gli indirizzi e l'individuazione delle procedure attraverso le quali realizzare l'integrazione, tra l'istruzione scolastica e la formazione professionale, dell'offerta formativa.».

Art. 31.

Riordino e semplificazione delle normative di settore

1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.

2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, coerentemente con i principi di cui alla legge n. 241/1990 ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e successive modificazioni e integrazioni.

3. In materia di commercio le disposizioni del decreto legislativo n. 114/1998 sono attuate entro il termine previsto dal decreto stesso.

Art. 32.

Esercizio delle funzioni regionali

1. Per le funzioni trasferite dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni regionali individuate dalla presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, saranno allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzeranno i relativi trasferimenti.

Art. 33.

Potere sostitutivo

1. In caso di mancata emanazione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali aventi contenuto prescrittivo, è esercitato il potere sostitutivo sugli enti locali secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 34.

Attribuzione delle risorse finanziarie strumentali e umane agli enti locali

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali, sono stabiliti, sentiti gli enti medesimi, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997.

3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione all'ente destinatario delle funzioni del personale trasferito dallo Stato, che transita direttamente in tale ente.

Art. 35.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

- a) trasmettere annualmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;
- b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

Art. 36.

Decorrenza delle funzioni degli enti locali

1. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'art. 34 comma 1, salvo quanto disposto dall'art. 6.

Art. 37.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 41/1989:

- a) l'art. 13 comma 5;
- b) l'art. 14;
- c) l'art. 15 comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 marzo 1999

MORI

99R0404

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1999, n. 3.

Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 8 del 5 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

In attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge detta norme in materia di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa.

Art. 2.

Funzioni regionali

1. Fermo restando quanto già attribuito alla Regione, nelle materie ed ai fini di cui alla presente legge, dalla legge regionale 10 giugno 1996 n. 27, concernente il riordino del servizio sanitario regionale, spetta altresì alla Regione, nelle materie oggetto della presente legge:

a) la definizione del fondo per le attività di prevenzione, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

b) l'esercizio delle funzioni e dei compiti che già di spettanza dello Stato sono conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

c) la promozione d'accordi di programma e di intese tra le aziende UU.SS.LL. per lo svolgimento in collaborazione d'attività di comune interesse, nonché per l'utilizzazione congiunta, da parte di più aziende sanitarie, di beni e risorse di proprietà o comunque nella disponibilità di una singola azienda;

d) la formazione continua del personale della Regione operante nel campo di cui alla presente legge;

e) la promozione di analoga attività formativa nei confronti del personale delle aziende UU.SS.LL.;

f) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti, le indagini e le prestazioni in materia di medicina legale, igiene, sanità pubblica e sanità veterinaria spediti in favore di privati dai servizi dei dipartimenti di prevenzione.

2. Spetta inoltre alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione statale e regionale vigente nelle materie oggetto della presente legge ed in particolare:

A. Relativamente all'area dell'igiene, epidemiologia e sanità pubblica,

A.1 la definizione di piani e programmi regionali di educazione sanitaria;

A.2 la definizione di piani e programmi regionali di profilassi di malattie infettive;

A.3 l'individuazione delle zone idonee alla balneazione;

A.4 la definizione di programmi e piani di sorveglianza inerenti le acque di balneazione, in attuazione di programmi e piani comunitari e/o nazionali;

A.5 la definizione dei programmi di controllo dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei fitofarmaci;

A.6 la definizione dei piani di protezione ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

A.7 la protezione sanitaria delle popolazioni dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti;

A.8 il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di stabilimenti termali;

A.9 il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di case di cura private, di presidi ambulatoriali privati (diagnostici, curativi e riabilitativi) e di laboratori extra ospedalieri di analisi;

B. Relativamente all'area dell'igiene degli alimenti e della nutrizione,

B.1 la definizione dei piani regionali di controllo degli alimenti e delle bevande;

B.2 l'acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati statistici ed analitici e predisposizione della relazione annuale sul controllo ufficiale degli alimenti e bevande;

B.3 la predisposizione dei piani coordinati regionali annuali di controllo ufficiale degli alimenti in attuazione di quelli raccomandati dalla U.E.;

B.4 la definizione dei piani regionali di controllo dei residui antiparassitari negli alimenti;

B.5 l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione delle acque minerali, di miscele di acque minerali e di contenitori per acque minerali;

B.6 la classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile;

B.7 la predisposizione della relazione tecnica annuale circa la qualità delle acque destinate al consumo umano;

C. Relativamente all'area della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,

C.1 la definizione dei piani e programmi regionali per la promozione della prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

C.2 la definizione di accordi di programma e di intese, con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la promozione e l'attuazione di interventi coordinati di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

C.3 l'informazione e assistenza, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;

C.4 la realizzazione di un centro regionale di documentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

C.5 la cura dei rapporti con i ministeri competenti, con l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro (ISPESL), con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con altri enti ed organismi nazionali operanti in materia;

D. Relativamente all'area della sanità animale,

D.1 la definizione di programmi e piani di intervento per la profilassi ed il risanamento degli allevamenti in attuazione di programmi e piani comunitari e/o nazionali e la verifica della loro attuazione;

D.2 la definizione di programmi e piani di monitoraggio e/o di eradicazione di malattie a rilevanza regionale o locale e la verifica della loro attuazione;

D.3 l'adozione di provvedimenti concernenti misure ed interventi di polizia veterinaria che interessino più comuni o l'intero territorio regionale;

D.4 la definizione di programmi e piani di educazione sanitaria a valenza regionale in materia di sanità pubblica veterinaria;

E. Relativamente all'area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,

E.1 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per il riconoscimento da parte del Ministero della sanità dell'idoneità CEE relativa a stabilimenti per la produzione, sezionamento, trasformazione, lavorazione e deposito degli alimenti di origine animale;

E.2 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per l'attribuzione del numero di identificazione e la registrazione negli elenchi regionali degli stabilimenti a capacità limitata;

E.3 la definizione di programmi e piani di ricerca dei residui di sostanze xenobiotiche negli alimenti di origine animale;

E.4 la definizione di programmi e piani di controllo e vigilanza sugli alimenti di origine animale;

E.5 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per l'attribuzione del numero di identificazione e l'inserimento nell'apposito elenco regionale degli stabilimenti di raccolta trattamento e lavorazione del latte e dei prodotti a base di latte;

F. Relativamente all'area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,

F.1 la definizione di programmi e piani di farmaco-vigilanza e di ricerca di residui di sostanze xenobiotiche negli allevamenti e produzioni zootecniche;

F.2 la definizione di programmi e piani di controllo sugli stabilimenti di produzione, distribuzione e commercio degli alimenti destinati all'alimentazione animale;

F.3 la definizione di programmi e piani per la prevenzione dell'randagismo e per la tutela degli animali da affezione;

F.4 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per il riconoscimento, da parte del Ministero della sanità, di idoneità relativa ad impianti di trattamento e trasformazione di rifiuti di origine animale.

3. Ai fini dell'individuazione degli organi e delle strutture regionali competenti ad esercitare le funzioni, i compiti e le attività indicate ai precedenti commi, si applica la normativa concernente l'organizzazione amministrativa della Regione di cui alla legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Rapporti di collaborazione tra Regione e Aziende UU.SS.LL.

Per l'espletamento delle funzioni, compiti ed attività indicati al precedente art. 2, gli organi e gli uffici della Regione possono avvalersi delle prestazioni di servizi, strutture e presidi delle aziende UU.SS.LL. che sono tenute a fornire la necessaria collaborazione.

Art. 4.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale

1. Spetta al presidente della giunta regionale l'emanazione - in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria - di ordinanze contingibili ed urgenti aventi efficacia estesa all'intero territorio regionale ovvero al territorio di due o più comuni.

2. A tal fine i responsabili dei dipartimenti di prevenzione, informato il direttore generale ed il direttore sanitario dell'azienda U.S.L., trasmettono tempestivamente al dipartimento regionale competente ogni utile informazione circa la situazione di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica venutasi a creare nel territorio di loro competenza, proponendo al riguardo le necessarie misure ed interventi da adottarsi con carattere di urgenza. Il presidente della giunta regionale adotta le relative ordinanze.

3. L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo è demandata ai sindaci.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 3 del precedente art. 2, spetta inoltre al presidente della giunta regionale l'esercizio delle altre funzioni che la legislazione statale e regionale vigente gli attribuisce nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 5.

Attribuzioni del sindaco

1. Spetta al sindaco, quale autorità sanitaria locale, l'adozione — in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria — di ordinanze contingibili ed urgenti che interessino il territorio di un sin-

golo comune. Dette ordinanze sono trasmesse in copia all'atto dell'adozione, al dipartimento regionale competente ed al dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L.

2. Ai fini dell'esercizio del potere di ordinanza, il responsabile dell'unità operativa interessata, informato il responsabile di dipartimento, comunica tempestivamente al sindaco la situazione di pericolo venutasi a creare, proponendo a riguardo le necessarie misure ed interventi da adottarsi con carattere di urgenza. Il sindaco adotta le relative ordinanze.

3. Spetta inoltre al sindaco, nelle materie di competenza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. l'adozione di qualsiasi provvedimento autoritativo quali autorizzazioni, ingiunzioni, prescrizioni, inclusi quelli che la normativa vigente già gli attribuisce in maniera espressa ovvero che attribuisce ad uffici ed autorità soppressi (medico o veterinario provinciale - ufficiale sanitario), fatta eccezione per quelli di competenza della Regione di cui al precedente art. 2.

4. Ai fini dell'esercizio da parte del sindaco delle funzioni autoritative indicate al precedente comma, l'azienda U.S.L. è tenuta a prestare, relativamente agli aspetti di propria competenza, ogni necessaria collaborazione anche di carattere istruttorio.

Art. 6.

Competenze del dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione, istituito in ogni azienda U.S.L. della Regione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e dell'art. 24 della legge regionale n. 27/1996, è struttura preposta all'attività di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa.

2. Il dipartimento persegue obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro orientando in tal senso le attività di conoscenza, informazione e educazione sanitaria e ponendo alla base dei propri interventi i principi:

- a) della programmazione per obiettivi;
- b) della verifica dei risultati;
- c) del controllo di qualità;
- d) dell'equità degli interventi di prevenzione;
- e) dell'autonomia professionale;
- f) dell'integrazione multidisciplinare;
- g) dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

3. Il dipartimento di prevenzione si articola in servizi, denominati anche unità operative (U.O.), come di seguito indicato:

- a) Servizio igiene degli alimenti e nutrizione;
- b) Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- c) Servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- d) Servizio medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- e) Servizio prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro;
- f) Servizio sanità animale;
- g) Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

4. Così come previsto dall'art. 26, comma terzo, lettera b) della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27, il responsabile di ciascun servizio del dipartimento di prevenzione è individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al secondo livello dirigenziale. I direttori generali delle aziende sanitarie, in mancanza di dirigenti di II livello, possono affidare, in via provvisoria, per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa statale e regionale vigente per il conferimento degli incarichi provvisori di direzione, con apposito atto e motivato provvedimento, la direzione di un servizio ad un dipendente del ruolo sanitario appartenente al I livello dirigenziale.

5. Per il servizio prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, il responsabile è individuato tra i dipendenti del ruolo professionale e tecnico appartenenti al livello dirigenziale unico, in possesso di profilo professionale adeguato alla natura tecnica delle funzioni del servizio.

6. Per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi del dipartimento di prevenzione, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente.

7. Fatte salve le competenze attribuite alla Regione, al presidente della giunta regionale ed ai sindaci dai precedenti articoli 2, 4 e 5 spetta ai predetti servizi l'esercizio delle funzioni, compiti ed attività indicati nelle tabelle numeri da 1 a 7 allegate alla presente legge. Dette funzioni, segnatamente quelle di vigilanza e controllo, sono svolte da ciascun dipartimento di prevenzione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti dell'azienda U.S.L. di appartenenza.

8. Spetta altresì ai citati servizi, in aggiunta a quanto indicato nelle tabelle da 1 a 7:

a) l'elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale afferente al servizio;

b) ogni altra attività o funzione, attinente alle materie di competenza di ciascun servizio, che la normativa vigente attribuisce alle aziende UU.SS.LL. e che non rientri nei compiti di spettanza degli altri servizi del dipartimento di prevenzione;

c) l'erogazione di prestazioni e l'effettuazione di accertamenti e indagini nelle materie di loro competenza, in favore di terzi dietro pagamento delle somme previste dal tariffario vigente, stabilito ed aggiornato dalla giunta regionale;

9. Il dipartimento di prevenzione esercita le funzioni ed attività di sua competenza curando tra l'altro, nel rispetto dei programmi, indirizzi e determinazioni della Regione e dell'azienda, la gestione:

a) di un sistema informativo sui rischi per la salute;

b) delle risorse economiche assegnate e del sistema di contabilità economico finanziaria articolato per centri di responsabilità e centri di costo;

c) del personale afferente e dei beni e strumenti assegnati al dipartimento;

d) dei rapporti con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAB), l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, università ed enti di ricerca;

e) dei rapporti con gli altri dipartimenti e strutture dell'azienda U.S.L., con gli omologhi dipartimenti delle altre aziende UU.SS.LL. e con il dipartimento regionale competente.

10. Qualora ricorra la necessità di intervento da parte di due o più servizi del dipartimento di prevenzione, l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza deve essere svolto in manica univoca e coordinata, quale espressione di integrazione funzionale tra le diverse UU.OO., al fine di ottenere la semplificazione degli atti e delle procedure amministrative di interesse per l'utente.

Art. 7.

Attività di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo di spettanza dei dipartimenti deve essere svolta in maniera non disgiunta da una sistematica e programmata azione di informazione, educazione e prevenzione nei confronti dei soggetti obbligati. Tale azione può essere attuata anche mediante il coinvolgimento attivo delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello locale.

2. Il personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo ha il potere di accedere ai luoghi, impianti e sedi di attività di proprietà pubblica e privata ed ha il diritto di verificare le condizioni e le situazioni nonché di raccogliere i campioni, i dati e le informazioni necessari per l'espletamento della funzione stessa ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia.

3. Ai fini di cui al precedente comma il personale di vigilanza è munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal direttore generale dell'azienda U.S.L. di appartenenza in conformità al facsimile approvato dalla giunta regionale.

4. Gli operatori di vigilanza, intestatari della tessera, ai sensi dell'art. 57 u.c.c.p.p., sono da considerarsi, nei limiti del servizio al quale sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria. Per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ispettivo preposto ai servizi medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, si applica la procedura di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Il personale di vigilanza è tenuto al segreto d'ufficio nei limiti di legge, in particolar modo qualora le informazioni ed i dati venuti in suo possesso siano coperti da segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli stessi possa derivarne danno all'amministrazione o a terzi.

6. In caso di necessità ed urgenza, onde evitare o contrastare situazioni di pericolo o di danno per la collettività, il personale di vigilanza può adottare misure temporanee cautelari, salvo conferma nel termine massimo di 48 ore da parte della competente autorità sanitaria.

Art. 8.

Organizzazione dei dipartimenti di prevenzione

1. Nel rispetto dei criteri organizzativi fissati dall'art. 11 della legge regionale n. 27/1996 e dalla presente legge, la disciplina organizzativa dei dipartimenti di prevenzione è stabilita mediante apposito regolamento aziendale ovvero nell'ambito del regolamento organizzativo generale dell'azienda previsto al comma 3 dell'art. 11 della sopracitata legge regionale da emanarsi entro novanta giorni e non oltre dalla pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine interviene la giunta regionale in via sostitutiva.

2. Costituiscono principi fondamentali ed essenziali di organizzazione:

a) l'attribuzione al responsabile del dipartimento, coadiuvato da apposito staff, delle relative funzioni di direzione;

b) la costituzione di un organo collegiale denominato comitato di dipartimento con compiti consultivi e di proposta nei confronti del responsabile;

c) la previsione di un responsabile per ciascuna articolazione operativa del servizio, quale sotto struttura del servizio medesimo;

d) la previsione di una conferenza di servizio, promossa periodicamente dal responsabile del servizio, quale momento organizzativo e di coordinamento;

e) l'erogazione decentrata sul territorio delle prestazioni rivolte alle singole persone e l'espletamento dei compiti che possono essere utilmente svolti in forma decentrata, tenuto conto dell'economicità, speditezza, efficienza ed efficacia della relativa azione tecnica ed amministrativa; tali prestazioni e compiti sono svolti - secondo le determinazioni organizzative dell'azienda - sia da personale operante normalmente in sede centrale, presso uno dei servizi del dipartimento, sia da personale operante in sede periferica;

f) l'integrazione funzionale tra i diversi servizi del dipartimento al fine di garantire la necessaria interdisciplinarietà, economicità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle attività;

g) l'assegnazione al dipartimento di prevenzione di idonea dotazione di personale amministrativo per l'espletamento delle relative attività di competenza e la determinazione delle modalità di utilizzo da parte del dipartimento di prevenzione delle strutture amministrative aziendali;

h) il principio della utilizzazione del personale di vigilanza nel rispetto della distinzione operativa tra area dell'igiene, epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti, servizi veterinari, area della medicina e sicurezza e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro;

i) il principio dell'attribuzione al personale di vigilanza con qualifica di operatore coordinatore, per ciascuna delle aree indicate alla lettera h), dei compiti indicati dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821.

Art. 9.

Rapporti tra dipartimento di prevenzione e distretti sanitari di base

1. Anche nell'ipotesi in cui le attività del dipartimento di prevenzione siano organizzate e svolte in ambito territoriale coincidente con quello dei distretti sanitari di base, la sovraordinazione funzionale nei confronti del personale del dipartimento di prevenzione operante in sede distrettuale resta, in via esclusiva, di spettanza delle competenti strutture del dipartimento medesimo.

2. Il regolamento organizzativo dell'azienda ovvero specifiche determinazioni del direttore generale disciplinano le forme ed i modi con cui il dipartimento di prevenzione può utilizzare le strutture e le risorse dei distretti sanitari di base ai fini dello svolgimento, in forma decentrata, di propri compiti ed attività d'istituto.

Art. 10.

Il responsabile del dipartimento

1. Il responsabile del dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale dell'azienda U.S.L. secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 6 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27.

2. Il responsabile del dipartimento può conservare, con apposito atto del direttore generale dell'azienda sanitaria, la direzione di un servizio ed opera in stretto coordinamento con il direttore sanitario.

3. Spetta al responsabile del dipartimento dirigere e coordinare l'intera struttura dipartimentale ed in particolare:

- a) promuovere e coordinare l'attività programmatica generale e dei singoli servizi;
- b) verificare, anche periodicamente, il perseguimento degli obiettivi e dei risultati di attività dei singoli servizi;
- c) curare le relazioni con gli organi e le strutture esterne al dipartimento;
- d) curare i rapporti con la direzione generale, sanitaria ed amministrativa dell'azienda U.S.L.;
- e) curare le attività di comunicazione esterna ed assumere funzioni di coordinamento operativo in ordine a situazioni di emergenza;
- f) ripartire, sulla base degli obiettivi e dei relativi piani, le risorse finanziarie ed umane tra i servizi e la struttura di staff;
- g) costituire gruppi di lavoro interservizi;
- h) definire i criteri ed i meccanismi di incentivazione economica del personale;
- i) predisporre le proposte e le modifiche del regolamento di organizzazione del dipartimento;
- j) designare i rappresentanti del dipartimento nelle conferenze dei servizi, qualora l'azienda U.S.L. sia chiamata ad esprimere pareri, valutazioni e proposte in materia di prevenzione;
- k) promuovere la sostituzione del responsabile di servizio temporaneamente assente per giustificati motivi;
- l) dettare indicazioni e disposizioni per il rilascio degli atti a rilevanza esterna.

Art. 11.

Struttura di staff

1. La struttura di staff del responsabile del dipartimento, posta alla sua diretta dipendenza, è costituita da personale aziendale al fine di supportare validamente il responsabile nell'esercizio delle funzioni, compiti ed attività di sua spettanza.

2. Le funzioni di supporto dello staff attengono in particolare:

- a) alla programmazione di interventi di educazione ed informazione sanitaria;
- b) alla gestione del budget assegnato al dipartimento;
- c) agli affari generali;
- d) all'epidemiologia ed alla predisposizione delle relazioni sullo stato di salute della popolazione servita;
- e) alla predisposizione di indicatori di efficienza, efficacia e risultato;
- f) alle attività di controllo di gestione ed alla verifica di risultato e qualità;
- g) alla formazione ed aggiornamento del personale;
- h) alla gestione del personale;
- i) alla cura dei rapporti con l'ARPAB, con gli enti locali, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale, con università ed enti di ricerca;

Art. 12.

Il comitato di dipartimento

1. Il comitato di dipartimento è costituito da tutti i responsabili dei servizi ed è presieduto dal responsabile del dipartimento. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito, i responsabili di altri dipartimenti o strutture dell'azienda.

2. Il comitato di dipartimento esprime pareri e formula proposte in ordine a qualsiasi questione rilevante del dipartimento ed in particolare in materia di:

- a) organizzazione del dipartimento ed utilizzazione del personale;
- b) gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed economiche assegnate al dipartimento;
- c) programmazione delle attività;
- d) valutazione e verifica dei risultati;
- e) indirizzi tecnico-scientifici da seguire nello svolgimento delle attività di competenza dei servizi del dipartimento;
- f) formazione ed aggiornamento del personale;
- g) costituzione di gruppi di lavoro interservizi.

Art. 13.

I gruppi di lavoro

Per l'espletamento di funzioni, compiti ed attività che necessitano di un approccio multidisciplinare integrato, il responsabile del dipartimento, sentito il comitato di dipartimento, può costituire gruppi di lavoro interservizi aventi finalità operative o di progetto, di durata temporanea o permanente e, rispetto alla competenza territoriale, carattere zonale o comprensoriale in caso di coincidenza con l'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria.

Art. 14.

Rapporti con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAB)

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge 19 maggio 1997, n. 27, i rapporti tra dipartimenti di prevenzione ed ARPAB devono conformarsi ai seguenti ulteriori principi:

- a) titolarità del dipartimento di prevenzione nella formulazione di pareri e di valutazioni sanitarie relativi ad eventi ambientali;
- b) valutazione e coordinamento delle azioni di prevenzione, controllo e gestione dei fattori di rischio ambientale;
- c) integrazione e coordinamento dei procedimenti per l'esame preventivo dei nuovi insediamenti produttivi;
- d) integrazione e coordinamento operativo nella gestione tecnica delle emergenze ambientali con implicazioni di tipo igienico e sanitario.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Fino alla data di soppressione — ai sensi della legge regionale n. 27/1997 — dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (PMIP) delle aziende U.S.L. n. 2 e n. 4, detti presidi continuano a svolgere i loro compiti, nelle materie oggetto della presente legge, anche a servizio delle altre aziende UU.SS.LL. del rispettivo territorio provinciale.

2. Successivamente all'avvenuta soppressione indicata al precedente comma, comportante tra l'altro l'assegnazione alle aziende UU.SS.LL. n. 2 e n. 4 del personale dei rispettivi PMIP già preposto a compiti di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed all'ARPAB del restante personale e di ogni altra risorsa, le aziende U.S.L. n. 1, 3 e 5, prive alla data di emanazione della presente legge di propria ed adeguata organizzazione per lo svolgimento delle funzioni, compiti ed attività di loro spettanza in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, possono stipulare apposite convenzioni sia con le aziende U.S.L. n. 2 e n. 4 sia con altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nel settore. Pari facoltà di convenzionamento esterno è riconosciuta alle aziende UU.SS.LL. n. 2 e 4 ai fini del potenziamento dei rispettivi servizi di medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro.

3. Tali convenzioni potranno essere stipulate per un periodo non eccedente i diciotto mesi dalla data dell'effettivo trasferimento di cui al primo comma.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 18 dicembre 1981, n. 53 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria;

b) le disposizioni di cui al titolo I (articoli da 1 a 14 compreso) della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 54, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il secondo periodo comma 6 art. 24 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 31, comma 4, punto b) della legge regionale n. 27/1997, è integralmente abrogata la legge regionale 16 novembre 1982, n. 36.

3. È abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 17.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 1° febbraio 1999

DINARDO

(*Omissis*).

98R0327

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1999, n. 4.

Disciplina e norme di contenimento della spesa di bilancio per l'esercizio 1999.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 12 del 3 marzo 1999*)

(*Omissis*).

98R0328

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1999, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 12 del 3 marzo 1999*)

(*Omissis*).

98R0329

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1999, n. 6.

Approvazione bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1999 degli enti dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 5 marzo 1999*)

(*Omissis*).

98R0330

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 5 0 9 9 *

L. 3.000